

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI MINORI, LA PROSTITUZIONE MINORILE E LA PORNOGRAFIA MINORILE

**Adottata e aperta per la firma, la ratifica e l'adesione con la
risoluzione dell'Assemblea generale A / RES / 54/263 del 25
maggio 2000
entrata in vigore il 18 gennaio 2002**

Gli Stati parti al presente protocollo,

Considerando che, al fine di raggiungere ulteriormente gli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'attuazione delle sue disposizioni, in particolare gli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno estendere le misure che gli Stati Parte dovrebbero adottare per garantire la protezione del minore dalla vendita di minori, dalla prostituzione minorile e dalla pornografia minorile, Considerando anche che la Convenzione sui diritti dell'infanzia riconosce il diritto del minore ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dall'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o interferire con l'educazione del bambino o essere dannoso per la salute del bambino o sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Gravemente preoccupato per il significativo e crescente traffico internazionale di minori ai fini della vendita di minori, della prostituzione minorile e della pedopornografia,

Preoccupato profondamente per la pratica diffusa e continua del turismo sessuale, a cui i bambini sono particolarmente vulnerabili, poiché promuove direttamente la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile,

Riconoscendo che un certo numero di gruppi particolarmente vulnerabili, comprese le bambine, sono maggiormente a rischio di sfruttamento sessuale e che le bambine sono rappresentate in modo sproporzionato tra le sfruttate sessualmente,

Preoccupato per la crescente disponibilità di pornografia infantile su Internet e altre tecnologie in evoluzione, e per ricordare la Conferenza internazionale sulla lotta alla pornografia infantile su Internet, tenutasi a Vienna nel 1999, in particolare la sua conclusione che chiede la criminalizzazione mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e pubblicità di materiale pedopornografico e sottolineando l'importanza di una più stretta cooperazione e partenariato tra i governi e l'industria di Internet,

Ritenendo che l'eliminazione della vendita di minori, la prostituzione minorile e la pornografia minorile saranno facilitate adottando un approccio olistico, affrontando i fattori che contribuiscono, tra cui sottosviluppo, povertà, disparità economiche, struttura socio-economica iniqua, famiglie disfunzionali, mancanza di istruzione, migrazione urbano-rurale, discriminazione di genere, comportamento sessuale adulto irresponsabile, pratiche tradizionali dannose, conflitti armati e tratta di minori, Ritenendo inoltre che siano necessari sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di ridurre la domanda dei consumatori per la vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e credere ulteriormente all'importanza di rafforzare il partenariato globale tra tutti gli attori e di migliorare l'applicazione della legge a livello nazionale,

Prendendo atto delle disposizioni di strumenti giuridici internazionali pertinenti per la protezione dei minori, tra cui la Convenzione dell'Aia per la protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del sottrazione internazionale di minori, la Convenzione dell'Aia di competenza giurisdizionale, Legge applicabile, Riconoscimento, applicazione e cooperazione nel rispetto della responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei minori e Convenzione internazionale n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul divieto e l'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,

Incoraggiato dall'enorme sostegno alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, a dimostrazione dell'impegno diffuso che esiste per la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia,

Riconoscendo l'importanza dell'attuazione delle disposizioni del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di minori, della prostituzione minorile e della pornografia infantile e della Dichiarazione e agenda per l'azione adottata al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996 e le altre decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali pertinenti,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del bambino, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati Parti proibiranno la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile come previsto dal presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente protocollo:

(a) Vendita di bambini: qualsiasi atto o transazione in base al quale un bambino viene trasferito da qualsiasi persona o gruppo di persone a un altro per compenso o qualsiasi altro corrispettivo;

(b) prostituzione minorile: l'uso di un minore in attività sessuali a scopo di remunerazione o qualsiasi altra forma di considerazione;

(c) Per pornografia infantile si intende qualsiasi rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino impegnato in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualsiasi rappresentazione delle parti sessuali di un bambino a scopi principalmente sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato Parte garantisce che, come minimo, i seguenti atti e attività siano interamente coperti dalla propria legge penale o penale, indipendentemente dal fatto che tali reati siano commessi a livello nazionale o transnazionale o su base individuale o organizzata:

a) nel contesto della vendita di bambini come definita all'articolo 2:

(i) Offrire, consegnare o accettare, con qualsiasi mezzo, un bambino allo scopo di:

un. Sfruttamento sessuale del bambino;

b. Trasferimento di organi del bambino a scopo di lucro;

c. Coinvolgimento del bambino nel lavoro forzato;

(ii) indurre indebitamente il consenso, come intermediario, all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti legali internazionali applicabili in adozione;

(b) offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino alla prostituzione minorile, come definito all'articolo 2;

(c) Produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere per i suddetti scopi pedopornografia come definito nell'articolo 2.

2. Fatte salve le disposizioni della legge nazionale di uno Stato Parte, lo stesso si applica al tentativo di commettere uno qualsiasi di detti atti e alla complicità o partecipazione a uno di tali atti.

3. Ciascuno Stato Parte renderà tali reati punibili con sanzioni adeguate che tengano conto della loro natura grave.

4. Fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale, ciascuno Stato Parte adotterà misure, se del caso, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatti salvi i principi legali dello Stato Parte, tale responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legali e amministrative appropriate per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un atto minorile siano conformi agli strumenti legali internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quando i reati sono commessi nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in tale Stato.

2. Ciascuno Stato Parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nei seguenti casi:

a) quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato o una persona che ha la residenza abituale nel suo territorio;

(b) quando la vittima è cittadina di quello Stato.

3. Ciascuno Stato Parte inoltre adotterà le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati sopra menzionati quando il presunto colpevole è presente sul suo territorio e non lo estrada a un altro Stato Parte sulla base del fatto che il reato ha stato commesso da uno dei suoi cittadini.

4. Il presente protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, saranno considerati inclusi come reati di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra Stati Parte e saranno inclusi come reati di estradizione in ogni trattato di estradizione successivamente concluso tra loro, in conformità con le condizioni stabilite in tali trattati.

2. Se uno Stato Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha un trattato di estradizione, può considerare il presente Protocollo come base legale per l'extradizione in relazione a tali reati. L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tali reati come reati estradabili tra loro soggetti alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

4. Tali reati saranno trattati, ai fini dell'extradizione tra gli Stati Parte, come se fossero stati commessi non solo nel luogo in cui si sono verificati, ma anche nei territori degli Stati tenuti a stabilire la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 4 .

5. Se viene presentata una richiesta di estradizione in relazione a un reato descritto nell'articolo 3, paragrafo 1, e lo Stato Parte richiesto non estrada o non intende estradare sulla base della nazionalità del colpevole, tale Stato prenderà le misure adeguate per presentare il caso alle sue autorità competenti ai fini dell'accusa.

Articolo 6

1. Gli Stati Parte si prestano reciprocamente la massima assistenza in relazione a indagini o procedimenti penali o di estradizione avviati in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa l'assistenza per ottenere le prove a loro disposizione necessarie per i procedimenti.

2. Gli Stati Parte adempiono ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in conformità con qualsiasi trattato o altra disposizione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca che può esistere tra di loro. In assenza di tali trattati o accordi, gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza in conformità con la propria legislazione nazionale.

Articolo 7

Gli Stati Parte, fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale:

a) adottare misure per prevedere il sequestro e la confisca, a seconda dei casi, di:

(i) merci, quali materiali, beni e altri strumenti utilizzati per commettere o facilitare reati ai sensi del presente protocollo;

(ii) proventi derivati da tali reati;

(b) eseguire richieste da un altro Stato Parte per il sequestro o la confisca di beni o proventi di cui alla lettera a);

(c) adottare misure volte a chiudere, su base temporanea o definitiva, i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti adottano misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime delle pratiche vietate ai sensi del presente Protocollo in tutte le fasi del processo di giustizia penale, in particolare:

(a) riconoscere la vulnerabilità delle vittime minorenni e adattare le procedure per riconoscere i loro bisogni speciali, compresi i loro bisogni speciali come testimoni;

(b) informare i minori vittime dei loro diritti, il loro ruolo e la portata, i tempi e lo stato di avanzamento dei procedimenti e della disposizione dei loro casi;

(c) consentire che le opinioni, le esigenze e le preoccupazioni dei minori vittime siano presentate e prese in considerazione nei procedimenti in cui i loro interessi personali sono lesi, in modo coerente con le norme procedurali del diritto nazionale;

(d) fornire adeguati servizi di supporto ai minori vittime durante l'intero processo legale;

e) proteggere, se del caso, la privacy e l'identità delle vittime minorenni e adottare misure conformemente alla legislazione nazionale per evitare la diffusione inappropriata di informazioni che potrebbero portare all'identificazione delle vittime minorenni;

(f) Fornire, nei casi appropriati, la sicurezza delle vittime minorenni, nonché quella delle loro famiglie e dei loro testimoni a loro nome, da intimidazioni e ritorsioni;

(g) Evitare inutili ritardi nella disposizione dei casi e nell'esecuzione di ordini o decreti che concedono un risarcimento alle vittime minorenni.

2. Gli Stati Parti assicurano che l'incertezza sull'età effettiva della vittima non impedirà l'avvio di indagini penali, comprese le indagini volte a stabilire l'età della vittima.

3. Gli Stati Parte assicurano che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario penale dei minori vittime dei reati descritti nel presente Protocollo, l'interesse superiore del minore sia una considerazione preminente.

4. Gli Stati Parti adottano misure per garantire una formazione adeguata, in particolare formazione legale e psicologica, per le persone che lavorano con le vittime dei reati vietati ai sensi del presente Protocollo.

5. Gli Stati Parti, nei casi appropriati, adottano misure per proteggere la sicurezza e l'integrità di quelle persone e / o organizzazioni coinvolte nella prevenzione e / o protezione e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nulla nel presente articolo deve essere interpretato come lesivo o incompatibile con i diritti dell'imputato a un processo equo e imparziale.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti adottano o rafforzano, attuano e diffondono leggi, misure amministrative, politiche sociali e programmi per prevenire i reati di cui al presente Protocollo. Particolare attenzione deve essere riservata alla protezione dei bambini particolarmente vulnerabili a tali pratiche.
2. Gli Stati Parti promuoveranno la sensibilizzazione del pubblico in generale, compresi i minori, attraverso l'informazione con tutti i mezzi appropriati, istruzione e formazione, sulle misure preventive e sugli effetti dannosi dei reati di cui al presente Protocollo. Nell'adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte incoraggeranno la partecipazione della comunità e, in particolare, dei bambini e delle vittime minorenni, a tali programmi di informazione e istruzione e formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure possibili allo scopo di assicurare tutta l'assistenza adeguata alle vittime di tali reati, incluso il loro completo reinserimento sociale e il loro pieno recupero fisico e psicologico.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutti i minori vittime dei reati descritti nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure adeguate per chiedere, senza discriminazione, il risarcimento dei danni da parte di coloro che sono legalmente responsabili.
5. Gli Stati Parti prenderanno le misure appropriate volte a proibire efficacemente la produzione e la diffusione di materiale pubblicitario per i reati descritti nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine, l'azione penale e la punizione dei responsabili di atti che riguardano la vendita di minori, la prostituzione minorile, la pornografia minorile e il sesso minorile turismo. Gli Stati Parti promuoveranno inoltre la cooperazione e il coordinamento internazionale tra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati Parti promuoveranno la cooperazione internazionale per assistere i minori vittime nel loro recupero fisico e psicologico, reinserimento sociale e rimpatrio.
3. Gli Stati Parti promuoveranno il rafforzamento della cooperazione internazionale al fine di affrontare le cause profonde, come la povertà e il sottosviluppo, contribuendo alla vulnerabilità dei bambini alla vendita di minori, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile e al turismo sessuale minorile.
4. Gli Stati Parti in grado di farlo forniranno assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo attraverso programmi multilaterali, regionali, bilaterali o di altro tipo esistenti.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica eventuali disposizioni che favoriscono maggiormente la realizzazione dei diritti del minore e che possono essere contenute in:

- (a) La legge di uno Stato Parte;
- (b) Diritto internazionale in vigore per quello Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato Parte, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato Parte, presenta una relazione al Comitato sui diritti dell'infanzia fornendo informazioni complete sulle misure che ha adottato per attuare le disposizioni di il protocollo.
2. A seguito della presentazione del rapporto completo, ciascuno Stato Parte includerà nei rapporti che sottoporranno al Comitato sui diritti dell'infanzia, in conformità con l'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardo all'attuazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti del protocollo presentano una relazione ogni cinque anni.
3. Il Comitato per i diritti dell'infanzia può richiedere agli Stati Parte ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di qualsiasi Stato parte della Convenzione o che lo abbia firmato.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica ed è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che sia parte della Convenzione o che lo abbia firmato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Qualsiasi Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che successivamente dovrà informare gli altri Stati Parte della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Tale denuncia non avrà l'effetto di liberare lo Stato Parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in relazione a qualsiasi reato che si verifica prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. Né tale denuncia pregiudica in alcun modo la continua considerazione di qualsiasi questione che sia già all'esame del Comitato sui diritti dell'infanzia prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Articolo 16

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà quindi comunicare la modifica proposta agli Stati Parte con una richiesta di indicare se favoriscono una conferenza degli Stati Parte allo scopo di esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte favorisca tale conferenza, il Segretario Generale dovrà convocare la conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza deve essere sottoposto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione.
2. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea Generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte.
3. Quando una modifica entra in vigore, è vincolante per gli Stati Parte che l'hanno accettata, gli altri Stati Parte sono ancora vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da eventuali precedenti modifiche che hanno accettato.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte della Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.